



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI**

**SEZIONE I CIVILE**

Il g.d. dott. Bruno Malagoli,

rilevato che, con domanda depositata il 22.9.2025, ESTELLO DIANA e LILIANA GOLINO hanno proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;

rilevato che la domanda è corredata dai documenti di cui all'art. 67, secondo comma CCII;

rilevato che alla domanda è altresì allegata la relazione del gestore della crisi avv. GRAUSO GAIA in conformità all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;

accertato che i ricorrenti (coniugi conviventi) sono qualificabili come consumatori in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative indicate dall'art. 69, primo comma CCII, posto che il sovraindebitamento è stato generato da una combinazione di fattori economici e familiari che hanno reso insostenibile il carico debitorio rispetto alla capacità reddituale attuale (contrazione del reddito per il passaggio da lavoro dipendente a pensione, incremento delle spese familiari e scolastiche, rinegoziazione del mutuo e successivi finanziamenti per consolidamento debiti, ricorso alla cessione del quinto come strumento di liquidità immediata, assenza di patrimonio liquidabile sufficiente a compensare le passività), dovendo escludersi una colpa grave o un dolo del debitore nella determinazione della tensione finanziaria;

rilevato che il piano prevede il mantenimento del contratto di mutuo ipotecario stipulato con Intesa San Paolo, che continuerà ad essere onorato regolarmente secondo le scadenze pattuite; tale debito non è incluso nella proposta, ai sensi dell'art. 67, comma 5 CCII; quanto agli altri debiti, la proposta prevede – dopo l'integrale pagamento dei crediti prededucibili e privilegiati – il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 25,65%, con riferimento alla posizione del sig. Diana, e del 31,82%, con riferimento alla posizione della sig.ra Golino;

rilevato che l'OCC ha attestato che il piano è più vantaggioso rispetto all'alternativa liquidatoria, che comporterebbe la vendita dell'abitazione familiare con un valore di realizzo inferiore al debito ipotecario, senza alcun beneficio per i creditori e con aggravio di costi procedurali. Inoltre, la liquidazione determinerebbe un incremento del passivo chirografario e un impatto sociale rilevante, costringendo la famiglia a perdere la propria casa;

rilevato che la proposta appare garantire un equilibrio tra reddito disponibile (attualmente il reddito mensile del signor Diana è pari a circa € 1.700,00 al mese mentre la signora Golino è priva di reddito) e debito sostenibile e tutela delle esigenze primarie della famiglia, nel rispetto dei principi di proporzionalità e convenienza previsti dalla normativa;  
vista l'istanza di sospensione formulata dai ricorrenti ex art. 70, quarto comma, CCII;  
ritenuto che la proposta e il piano siano pertanto ammissibili;  
visto l'art. 70 CCII;

**DISPONE**

che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;

**AVVERTE**

che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

**ASSEGNA**

ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione; dispone che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

**DISPONE**

il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore.

Si comunichi.

Cagliari 18/12/2025

Il g.d.

Bruno Malagoli